



FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO
DELLA FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE DI ROVIGO**

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Finalità del processo di gestione del patrimonio
- Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

- Separazione ruoli e responsabilità
- Organo di indirizzo
- Consiglio di amministrazione
- Informative del Consiglio di amministrazione
- Struttura operativa interna

TITOLO III

INVESTIMENTI

- Composizione degli investimenti
- Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito
- Diversificazione degli investimenti
- Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

TITOLO IV

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO V

PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

- Principi di selezione degli intermediari abilitati
- Principi di selezione dell'*advisor*

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

- Monitoraggio
- Rendicontazione

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

- Pubblicità del Regolamento e del bilancio
- Norma transitoria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 5 e 6, dello Statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

1) Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- tiene conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti.

2) Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente Art. 1, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

3) Separazione ruoli e responsabilità

L'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

4) Organo di indirizzo

Sono di competenza dell'Organo di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla definizione delle linee generali di impiego con riferimento alle classi di investimento e rendimento orientativo.

L'Organo di indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con

le strategie di impiego elaborate.

L'Organo di indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello Statuto.

5) Consiglio di amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di indirizzo.

In particolare, con il supporto della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di indirizzo;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dall'Organo di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori ove la gestione del patrimonio sia affidata ad intermediari abilitati;
- la definizione dei aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;

In caso di urgenza il Presidente della Fondazione, eventualmente sentito il Segretario Generale, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

6) Informative del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione relaziona semestralmente l'Organo di indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

7) Struttura operativa interna

Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III INVESTIMENTI

8) Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il patrimonio gestito.

9) Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

-

10) Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva.

11) Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

TITOLO IV

MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio in forma diretta attraverso le proprie strutture organizzative interne.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione. Con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

TITOLO V

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

12) Monitoraggio

La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di amministrazione tutta le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica.

Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

13) Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

TITOLO VI

14) Pubblicità del Regolamento, del bilancio e norma transitoria Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

15) Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 28 aprile 2014, data di approvazione dell'Organo di Indirizzo.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.